

sto io insisto che si metta in votazione questa mia proposta, ed è la seguente :

« Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dalla rendita risultante dagli atti di costituzione, capitalizzata in ragione del 4 per cento. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti il paragrafo come è redatto nel progetto, cioè:

« Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'ultimo alinea dell'articolo 14.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta del deputato Mantelli. (*Vedi sopra.*)

ARNULFO, commissario regio. Mi pare che la redazione di questa aggiunta forse non corrisponda esattamente al pensiero del proponente, pensiero che io adotto. Questo sarebbe, mi pare, più chiaramente spiegato ove si dicesse: « *Le biancherie* di cui all'articolo 414 e le *mobilia* di cui all'articolo 415; » allora si introduce una maggiore chiarezza indicando la totalità della *mobilia* di cui all'articolo 415, e le sole parole *delle biancherie* di cui all'articolo 414.

MANTELLI. Io aderisco.

COSSATO. Io desidererei di avere dall'autore dell'aggiunta una spiegazione; vorrei sapere come si regolerebbe per tassare uno che non lasciasse per eredità che *mobilia*.

MANTELLI. In questo caso avrebbe luogo l'esenzione.

PRESIDENTE. Osserverò che quando un'eredità sia costituita della sola *mobilia*, sarà probabile che il più delle volte non oltrepassi di gran lunga il valore di due mila lire.

COSSATO. Vi sono oggetti preziosi e mobili che possono far salire le eredità ad una cifra molto superiore alle 1000 lire.

ARNULFO, commissario regio. Mi pare che nulla osti che si faccia un'aggiunta, dichiarando che, quando l'eredità sarà costituita di sola *mobilia*, si debba fare la consegna.

La proposta dell'onorevole deputato Mantelli si estende al grandissimo maggior numero di casi, e per quelli eccezionali possibili la legge può introdurre una disposizione speciale, quale è quella della consegna, poichè, se non abbiamo un mezzo per dispensare tutti dalla consegna delle *mobilia*, sostituendo ad essa la disposizione che forma l'oggetto della proposizione Mantelli, dobbiamo ricorrere al principio generale della legge che prescrive la consegna.

MANTELLI. Per me non credo che si debba porre in quest'articolo veruna eccezione, poichè, quando un'eredità consista di soli mobili o di sola biancheria, il valore della medesima non oltrepasserà che rarissimamente la somma di due mila lire.

FRANCHI. Essendo eccettuate dal pagamento della tassa sulle successioni le rendite sul debito pubblico, il caso avvertito dall'onorevole deputato Cossato può accadere molto più di frequente di quanto mi pare si voglia supporre.

È probabilissimo che il defunto lasci un'eredità consistente in cedole del debito pubblico, le quali sono esenti dalla tassa e che posseda un valore in biancheria ed in mobili che di molto ecceda le lire due mila, giacchè generalmente una suppellettile mobiliare che non oltrepassi in valore le lire due mila, è proprio delle persone in uno stato, non dirò povero, ma di fortuna ristrettissima.

Ma il corredo abituale di mobili per una famiglia agiata eccede certamente il valore di due mila lire, e quindi, adottando il sistema dell'onorevole Mantelli, di escludere questi mobili dal pagamento della tassa, si escluderebbe da questa imposta una parte grandissima di persone che vi devono essere soggette.

Il calcolare poi l'ammontare dei valori mobiliari in ragione del 4 per 100 su tutta l'eredità, io credo che sia veramente cosa eccessiva, perchè non tutti questi valori corrispondono al 4 per 100 sul totale dell'asse ereditario, e quindi questa base sarebbe rarissime volte sproporzionata.

Io credo pertanto che sarebbe molto meglio di ricorrere al principio già stabilito in questa medesima legge. Ove poi questa consegna si supponga infedele, gli agenti del fisco hanno la facoltà di chiedere un inventario e tutte quelle altre prove che gli sembreranno opportune onde evitare la frode. Essi hanno dalla legge tutti i mezzi per ovviare alla consegna dolosa; ma io non mi dipartirei, in questa circostanza, dal principio generale di stare alla consegna che sarà fatta da chi deve pagare il diritto di successione.

GIANONE, relatore. Io credo molto conveniente di adottare il metodo proposto dall'onorevole Mantelli, perchè non lo reputo dannoso per l'erario, e perchè tende a risparmiare vessazioni e molestie ai contribuenti.

L'unica difficoltà, che per altro non si presenterà così frequentemente, è quella cui accennava il deputato Cossato, ed a cui veramente si deve provvedere; e il modo di farlo sarebbe propriamente quello suggerito dal signor commissario regio, di aggiungere, cioè, all'emendamento Mantelli le seguenti parole: « salvo il caso in cui l'eredità non comprendesse che effetti mobili, nel qual caso si farà la consegna sul valore reale. »

PRESIDENTE. Io domanderei se intende di applicare per l'accertamento di questo valore le stesse norme che sono indicate nell'articolo 14 per la valutazione dei valori immobili.

Voci. No! no!

ARNULFO, commissario regio. Le disposizioni di cui nell'articolo 14 non riflettono che gli stabili; quanto alle *mobilia* e *biancherie*, mediante l'emendamento Mantelli, il rimanente dell'asse resta stabilito, senza necessità di ammettere le disposizioni di cui in detto articolo.

Rispetto alle *mobilia*, quando si tratta di casi eccezionali, per esempio, che tutta l'eredità consiste in mobili, deve sussistere il principio generale che informa la legge, senza che con esso s'intenda di ammettere una disposizione che tenda a fare indagini domiciliari. Non v'ha dubbio che in simili casi eccezionali, se non si fanno indagini di tale natura, il fisco potrà sopportare qualche danno; nulla di meno, posto questo danno in confronto con misure che possono turbare il domicilio dei cittadini, il Governo crede che il fisco debba sopportarle.

PRESIDENTE. Il deputato Franchi propone un sott'emendamento all'aggiunta del deputato Mantelli, il quale sostituisce il 2 per 100 al 4 per 100.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DEFORESTA. Io mi oppongo all'ultima aggiunta proposta dal signor commissario regio, cioè che, quando non vi sono immobili, debba farsi la consegna dell'eredità, mentre mi pare che quest'aggiunta obbligherebbe alla consegna tutti i poveri, i quali d'ordinario non lasciano che *mobilia*. Credo perciò cosa che tragga con sé molti inconvenienti lo stabilire che, per evitare le indagini fiscali, si determini una norma di